PROROGA CONTRATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA

PREMESSO che:
- in data 08 novembre 2021 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'incarico di "Addetto Stampa" dell'Azienda Speciale TdiC con il dott. Mastrangelo Michele Junior, per la durata di un anno eventualmente prorogabile;
- il suddetto contratto è stato prorogato per un ulteriore anno dal 08.11.2022;
- in relazione alla peculiarità ed alla specificità del servizio da svolgere, nella seduta del 27 settembre 2023 il CdA ha valutato la necessità di continuare la collaborazione con il dott. Mastrangelo Michele Junior in considerazione della professionalità espressa ed anche dell'urgenza di promuovere e pubblicizzare la programmazione dell'Azienda e di gestire il sito ed i canali social;

ACQUISITA l'accettazione della proposta di proroga dell'incarico da parte del dott. Mastrangelo Michele Junior.;

VISTO l'art.16 dello Statuto dell'Azienda Speciale Teatri di Civitanova Marche in merito alle facoltà del Direttore Generale;

RICHIAMATI:
- il Regolamento per la disciplina del controllo analogo delle Aziende del Comune di Civitanova Marche, in particolare dell'art.11 che indica di dover porre in essere azioni mirate all'adeguamento alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici o dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, assunzione del personale (...);
- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la normativa vigente nel settore della comunicazione;

RITENUTA l'opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla proroga dell'affidamento dell'incarico in questione;

CONFERMATO che:
- trattasi di prestazione di servizio, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- permangono il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per la posizione di lavoro e la configurazione di operatore economico munito di Partita Iva;
- il compenso annuo della prestazione di servizio è di € 6.000,00 oltre agli oneri riflessi;

Per tutto quanto sopra premesso

L'anno 2023, il giorno 08 novembre presso la sede dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova " in Civitanova Marche, 62012 (MC) via B. Buozzi, n.6

tra

Il Direttore Generale dell'Azienda, d.ssa Paola Recchi, nata il 15.03.1961, quale rappresentante legale dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova" C.F/P. IVA 01539220432 – R.E.A . Mc I60926 e domiciliata per la carica presso l'Azienda Speciale come identificata

e

Il dott. Michele Mastrangelo Junior nato il 27.11.1985, c.f.: MST MHL 85S27C770Q residente in Civitanova Marche, (MC) 62012, in Via Giusti, 30

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO
Il presente contratto regola la proroga dell'incarico di addetto stampa dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova Marche".
Confermata l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede Aziendale previo accordo con il Direttore. A tal proposito, il Professionista dovrà continuare ad attenersi alle disposizioni vigenti nell'Azienda e nel Comune di Civitanova Marche in materia di protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.
In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al dott. Mastrangelo Michele Junior il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale di prestatore di servizio in quello di lavoro dipendente.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ
Il dott. Michele Mastrangelo Junior continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito delle modalità organizzative dell'Azienda - secondo le direttive del Direttore - , ed all'occorrenza, in collaborazione con l'Addetto Stampa del Comune di Civitanova Marche;

I contenuti dell'attività di cui all'art.2 del precedente contratto sono aggiornati come di seguito:
- redazione di comunicati riguardanti l'attività dell' Azienda, con particolare riferimento all'informazione, promozione, lancio di servizi su programmi, progetti e iniziative promosse dall'Azienda;
- attività di redazione e diffusione di comunicati stampa e pubblicazione e di eventuali newsletter o altri prodotti editoriali;
- gestione dei rapporti con gli organi di informazione sia con modalità tradizionale che attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- gestione dei rapporti con l' Ufficio Stampa dell' Amministrazione Comunale di Civitanova Marche;
- organizzazione di conferenze, incontri stampa di presentazione di Festival e di eventi dell'Azienda dei Teatri di Civitanova;
- produzione, ove necessario, di materiale video e fotografico per implementare la qualità della comunicazione dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova".
- aggiornamento del sito internet e gestione ed aggiornamento dei profili Facebook e Istagram dell'Azienda "Teatri di Civitanova" (per l'espletamento di detta attività l'Azienda si riserva di individuare un professionista che dovrà collaborare con il dott. Michele Mastrangelo Junior).

ART. 3– DURATA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
L'incarico di "Addetto stampa" è prorogato per un ulteriore anno **dal 08 Novembre 2023 al 07 Novembre 2024.**.
Fermo restando che il presente contratto si estingue per scadenza del termine, l' Azienda ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.
Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione;
c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 4 – COMPENSO
Per lo svolgimento dell'incarico è confermato il compenso di € 6.000,00 annui oltre al contributo integrativo INPGI del 4%;
Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede aziendale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il Professionista deve partecipare.
La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione dell'interessato (fattura elettronica) e potrà avvenire anche in modo frazionato, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Direttore.

ART. 5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di cui il Professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte del Comunel'Azienda.

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento della propria prestazione, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i regolante la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.

Nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare, il dott. Michele Mastrangelo Junior, è nominato incaricato del trattamento dei dati personali gestiti per le finalità strettamente connesse all'espletamento degli obblighi specifici derivanti dal presente atto.

Le clausole del presente articolo hanno per l'Azienda committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.

ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI

Rimangono confermate, in quanto non modificate, le disposizioni del precedente contratto in ordine a:

- gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica: rimangono a carico del Professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.
- il rapporto non dà luogo a trattamento di fine rapporto e di anzianità.
- il Professionista solleva l'Azienda da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello dell' Azienda, pertanto il Foro di Macerata.

ART.8 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

Il presente contratto, redatto in duplice copia è pubblicato ai fini della trasparenza nel sito Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA SPECIALE
TEATRI D'ANCONA
Viale Buozzi, 6
2012 CITTANOVA MARCHE (
part. IVA 01539220432

Il Direttore

Il Professionista